

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e, di conseguenza, reintegrare la ricorrente nel posto che occupava o in un posto diverso, oppure, qualora ciò non avvenisse, condannare la convenuta a risarcire la ricorrente per il danno materiale subito e, in ogni caso, per il danno morale subito.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 29 maggio 2013, recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 1° maggio 2013;
- di conseguenza:
 - reintegrare la ricorrente nel posto che occupava o in un posto adeguato alle sue competenze all'interno dell'AEA mediante la proroga del suo contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - in subordine, e qualora la succitata domanda di reintegrazione non dovesse essere accolta, condannare la convenuta a risarcire la ricorrente per il danno materiale subito, provvisoriamente calcolato ex aequo et bono in misura pari alla differenza tra la retribuzione da essa percepita in qualità di agente temporaneo dell'AEA per un periodo di tempo almeno equivalente a quello del suo contratto iniziale (tre anni);
- in ogni caso, condannare la convenuta a pagare una somma provvisoria ex aequo et bono pari a EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno immateriale, oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla data della sentenza;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 30 novembre 2013 — ZZ/Frontex

(Causa F-117/13)

(2014/C 31/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente dopo l'annullamento, ad opera del Tribunale della funzione pubblica, della prima decisione di non rinnovare il suo contratto.

Conclusioni del ricorrente

- Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
- annullare la decisione della Frontex, del 19 febbraio 2013, di non rinnovare il contratto del ricorrente;
 - esercitare, su richiesta, i suoi pieni poteri giurisdizionali al fine di garantire l'effettività della sua decisione;
 - condannare la convenuta alle spese.